



Statuti

Centro Regionale di Alpinismo Ticino – Svizzera Centrale (CRA Ticino – Svizzera Centrale)

Art. 1 Denominazione e sede

¹ Sotto la denominazione "centro regionale di alpinismo Svizzera centrale - Ticino (CRA)" è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

² Il CRA è un ente del Club Alpino Svizzero (CAS) con sede presso il domicilio della/del presidente. In caso di co-presidenza, la sede è determinata al momento dell'elezione.

Art. 2 Regione

¹ La regione comprende l'area di competenza delle conferenze regionali, come definita dal comitato centrale del Club Alpino Svizzero.

² Gli statuti sono redatti in lingua italiana e tedesca. In caso di divergenze fa stato la versione tedesca.

Art. 3 Scopo

¹ Il CRA ha lo scopo di promuovere l'alpinismo, l'alpinismo invernale, l'arrampicata alpina nonché l'arrampicata su ghiaccio e mista per i giovani e i giovani adulti, in particolare mediante:

- Il collegamento a livello regionale tra i settori giovanili delle sezioni del CAS e le squadre nazionali di spedizione.
- L'organizzazione di attività di sport di montagna, quali: corsi introduttivi, moduli di perfezionamento, escursioni, settimane tematiche e simili.

² Il CRA è politicamente e confessionalmente neutrale.

Art. 4 Soci

¹ Sono soci attivi le sezioni del CAS o altre organizzazioni appartenenti al bacino d'utenza.

² Una sezione del CAS può essere socio attivo anche se non dispone di atleti propri nel CRA.

³ Tutte le sezioni del CAS del bacino d'utenza sono automaticamente soci passivi. I soci passivi non hanno diritto di voto.

⁴ I sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche.

⁵ Gli atleti e le atlete che usufruiscono del CRA devono essere soci del CAS o di un'organizzazione affiliata.

Art. 4a Riconoscimento della carta etica, dello statuto etico e dello statuto antidoping

In quanto membro del CAS, il CRA, i suoi collaboratori, gli allenatori e i suoi soci sono soggetti alla carta etica, allo statuto etico e allo statuto antidoping di Swiss Olympic nonché ai relativi documenti applicativi.

Art. 4b Vincolo alle norme superiori e ambito di applicazione

Il CRA è membro del Club Alpino Svizzero (CAS). Gli statuti, i regolamenti e le altre norme delle federazioni internazionali di cui il CAS è membro, nonché del CAS stesso e dei suoi organi e commissioni competenti sono vincolanti per il CRA e per i suoi soci diretti e indiretti.

Le disposizioni statutarie e le deliberazioni del CRA, dei suoi organi e dei suoi soci devono essere conformi alle norme e alle disposizioni delle federazioni internazionali, del CAS e di Swiss Olympic. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni delle federazioni internazionali, del CAS e di Swiss Olympic.

Art. 5 Diritti

Tutti i soci ricevono il rapporto annuale e la pianificazione annuale.

Art. 6 Doveri

¹ I soci tutelano gli interessi del CRA e del CAS.

² I soci rispettano gli statuti e le decisioni degli organi del CRA e del CAS.

³ I soci attivi sono tenuti al pagamento di un contributo annuo.

Art. 7 Ammissione

¹ Le richieste di adesione presentate dalle sezioni del CAS della regione del CRA che desiderano diventare soci attivi non possono essere respinte dal comitato.

² Il comitato decide in merito alle richieste di ammissione presentate da tutti gli altri soci attivi.

³ Se la domanda di ammissione viene respinta, tale decisione può essere impugnata dinanzi all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

⁴ La qualità di socio passivo sorge automaticamente con l'assegnazione, da parte del comitato, delle sezioni CAS nella regione del CRA.

Art. 8 Recesso

¹ Il recesso quale socio attivo è possibile in ogni momento mediante dichiarazione scritta al comitato.

² In caso di recesso nel corso dell'anno, la quota annuale rimane dovuta per intero.

³ Le sezioni CAS con sede nella regione che recedono quali soci attivi diventano automaticamente soci passivi.

Art. 9 Esclusione

¹ Il comitato può escludere, motivando la decisione, chi non adempie ai propri obblighi o arreca danno al CRA. Le sezioni CAS escluse quali soci attivi diventano automaticamente soci passivi della regione di appartenenza.

² Il socio attivo escluso può ricorrere all'assemblea dei soci.

³ I soci passivi possono essere esclusi dal comitato alle stesse condizioni di cui all'art. 9 cpv. 1, anche se si tratta di una sezione del CAS appartenente al bacino di utenza.

⁴ Il socio passivo escluso può ricorrere all'assemblea dei soci.

Art. 10 Finanziamento e responsabilità

¹ Il CRA si finanzia mediante:

- Quote dei soci;
- Sussidi;
- Sponsorizzazioni;
- Donazioni;
- Proventi da manifestazioni.

² Per le passività del CRA risponde esclusivamente il suo patrimonio. I contributi dei soci sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 11 Anno associativo e organizzazione

¹ L'anno associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

² Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il comitato;
- c) I gruppi di lavoro;
- d) I revisori dei conti.

Art. 12 Assemblea dei soci

¹ L'assemblea ordinaria si tiene annualmente entro i primi quattro mesi dell'anno associativo.

² All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- 1. Approvazione dei verbali delle assemblee dei soci
- 2. Approvazione del conto annuale previa presa d'atto della relazione dei revisori
- 3. Approvazione della relazione annuale
- 4. Discarico del comitato
- 5. Fissazione delle quote associative
- 6. Fissazione dell'importo di competenza del comitato
- 7. Presa d'atto della pianificazione (compresi gli obiettivi annuali e il bilancio preventivo)
- 8. Elezioni
 - 8.1 Presidente
 - 8.2 Comitato
 - 8.3 Revisori dei conti
- 9. Delibera sulle modifiche statutarie
- 10. Delibera sulle mozioni e varie
- 11. Trattamento dei ricorsi in caso di esclusione di soci
- 12. Scioglimento dell'associazione

³ Si tiene un'assemblea straordinaria dei soci qualora ciò sia richiesto dal comitato oppure per iscritto da 2/3 dei soci attivi o da un quinto di tutti i soci (attivi e passivi). A tale richiesta deve essere dato seguito entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

⁴ Tutti i soci vengono invitati all'assemblea per iscritto dal comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

⁵ Le mozioni ai sensi dell'art. 12, cpv. 2, punto 10 del presente statuto devono essere presentate per iscritto alla presidenza entro e non oltre 20 giorni prima dell'assemblea.

⁶ Ogni socio attivo ha diritto a un voto.

⁷ In tutte le votazioni e le consultazioni (ad eccezione dell'art. 16, cpv. 1, scioglimento, e dell'art. 18, cpv. 1, modifiche dello statuto) si applica la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta alla presidenza.

Art. 13 Comitato

¹ Il comitato è composto da almeno tre membri, tra cui almeno un/una rappresentante degli atleti. I membri del comitato ed eventualmente altri organi eletti dall'assemblea generale vengono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti

² Possono essere eletti rappresentanti degli atleti gli atleti che, al momento dell'elezione, partecipano regolarmente alle attività del CRA o che hanno cessato la loro partecipazione da non più di un anno.

³ Un mandato ha inizio con l'assemblea generale ordinaria.

⁴ Nel comitato dell'associazione deve esserci una rappresentanza equilibrata dei generi.

⁵ La durata complessiva del mandato di un membro del comitato non deve superare i 20 anni. L'assemblea dei soci può stabilire delle eccezioni.

⁶ Il comitato si costituisce autonomamente, ad eccezione del presidente.

⁷ Il comitato dirige il CRA e dispone di tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad un altro organo.

⁸ Il comitato rappresenta il CRA all'esterno e partecipa alle riunioni e agli incontri convocati dal CAS.

⁹ Ogni membro del comitato può impegnare il CRA nei confronti di terzi con firma singola fino a un importo di CHF 300.-, previo accordo con il comitato. Per importi superiori, l'impegno nei confronti di terzi deve avvenire con firma collettiva. Sono fatte salve le eccezioni relative alle operazioni bancarie e agli assegni postali.

Art. 13a Conflitti di interesse e accettazione di regali

¹ I membri del comitato svolgono i propri compiti con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

² Esercitano la loro attività esclusivamente nell'interesse del CRA.

³ Qualora sussista la possibilità di un conflitto di interessi per un membro del comitato in relazione a una delibera del comitato, tale persona ne informa il/la presidente e si astiene dalla partecipazione alla discussione e alla decisione. Inoltre, tale persona si astiene da qualsiasi scambio con altri membri del comitato in merito alla delibera. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale.

⁴ Se il conflitto di interessi riguarda il presidente, questi ne informa il suo vice.

⁵ Se il membro interessato contesta l'accusa di conflitto di interessi, il comitato decide con l'esclusione del membro in questione.

⁶ I membri del comitato [eventualmente altri organi] non possono richiedere, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato presso il CRA o che possano dare tale impressione e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico [o definizione di un importo assoluto].

Art. 14 Gruppi di lavoro

All'interno del CRA possono essere costituiti gruppi di lavoro per scopi e compiti specifici.

Art. 15 Revisori

¹ L'assemblea dei soci nomina due revisori dei conti per un mandato di due anni associativi. È ammessa la rielezione. I revisori dei conti sono indipendenti; possono essere eletti soci, ma non membri del comitato.

² L'assemblea dei soci può eleggere per lo stesso mandato anche una società di revisione esterna. L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del conto annuale. Esso ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento della contabilità e delle pezze giustificative.

³ Essi presentano ogni anno un rapporto scritto all'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 16 Scioglimento dell'associazione

¹ Lo scioglimento del CRA può essere deliberato solo in occasione di un'assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.

² In caso di scioglimento, il patrimonio del CRA, al netto di tutte le passività, passa al comitato centrale del CAS.

³ Il Comitato centrale del CAS amministra tale patrimonio e lo cede a un centro regionale di alpinismo del CAS già esistente o, qualora non ve ne fosse uno, a un centro regionale di alpinismo del CAS da costituirsi entro dieci anni nella regione.

Art. 17 Competenza di SSI, del Tribunale dello sport e del CAS

¹ Le presunte violazioni dello statuto antidoping e dello statuto etico sono oggetto di indagine da parte di Swiss Sport Integrity e sono sanzionate secondo i casi definiti nello statuto etico. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione avvengono esclusivamente a cura del tribunale sportivo svizzero, in base alle rispettive disposizioni dello statuto antidoping e dello statuto etico, con esclusione dei tribunali statali.

² Il ricorso giurisdizionale si basa sulle disposizioni dello statuto antidoping o dello statuto etico, ovvero dei regolamenti ad essi relativi.

Art. 18 Disposizioni finali

¹ Le modifiche allo statuto possono essere deliberate solo dall'assemblea dei soci. Le relative proposte devono essere comunicate ai soci con l'invito all'assemblea generale, inserendole nell'ordine del giorno. Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

² Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci del 28.05.2026.

Bellinzona, 28.05.2026

Il/La presidente:



Christian Frizzo

La segretaria:



Laura Köcher



Yobina Ko

Statuti

Centro regionale di alpinismo Svizzera centrale - Ticino (CRA Svizzera centrale - Ticino)

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione centrale del CAS.

Luogo, data:

Il presidente centrale

Il giurista